

153

TRIBUNALE DI PAVIA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA  
N. 153/09  
FASC. 3081/2005  
CRON. 11262..  
REP. 246.....

Il Tribunale di Pavia, Sezione I civile, composto dai  
Sigg. Magistrati

- Dott. ERMINIA LOMBARDI            PRESIDENTE
- Dott. STEFANO TARANTOLA        GIUDICE RELATORE
- Dott. ANDREA BALBA                GIUDICE

ha pronunciato la seguente

**IL CASO.it**

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta in materia societaria o assimilati iscritta al n. 3081  
R.G. anno 2005 presa in decisione all'udienza del 12/12/2008 promossa con  
atto di citazione notificato in data 27/10/2005

**OGGETTO:**

**altri istituti di  
diritto  
societario**

da

██████████ nata a ██████████ C.F. ██████████

██████████ nato a ██████████ il ██████████ C.F. ██████████

██████████

Entrambi residenti in ██████████

- ATTORI -

Elettivamente domiciliati in Pavia Piazza Dante n. 4 presso lo studio  
dell'Avv. Ugo Leonetti che li rappresenta e difende per delega in atti

contro

██████████ S.P.A., con sede in ██████████ c ██████████

C.F. ██████████ P.IVA ██████████ in persona del suo procuratore

██████████ - CONVENUTA -

Elettivamente domiciliata in Pavia Via ██████████ presso lo studio

dell'Avv. ██████████ che unitamente all'Avv. ██████████

del Foro di Milano la rappresenta e difende per delega in atti

I Procuratori delle parti hanno assunto le seguenti: **IL CASO.it**

CONCLUSIONI

notifica al difensore degli attori, avv. Ugo Leonetti, con studio in Pavia, P.zza Dante 4, della comparsa di risposta,

al fine di sentir accogliere le seguenti,

#### CONCLUSIONI

##### IN VIA PRINCIPALE

Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di compravendita delle obbligazioni per cui è causa (ARGENTINA nel luglio 1998, per un importo di L.20.000.000, pari ad attuali €.10.329,14, FINMEK nel dicembre 2001, per un importo di €.10.000,00, FARMALAT nel dicembre 2001 per un importo di €.10.000,00), oltre alle spese, per difetto di forma scritta e/o per violazione di norme imperative e/o per mancata informativa sul diritto di recesso e/o in conseguenza della inefficacia delle clausole vessatorie e conseguentemente condannare la società convenuta al rimborso delle somme per tale titolo tutte addebitate sul conto corrente attoreo, con interessi legali dalla data delle singole operazioni di acquisto al saldo. Con vittoria di spese.

##### IN VIA SUBORDINATA

#### IL CASO.it

Disporre l'annullamento dei contratti di compravendita per cui è causa ai sensi dell'art. 1427 e ss. Cc, e per l'effetto condannare la convenuta al rimborso delle somme per tale titolo addebitate sul conto corrente attoreo, con interessi legali dalla data delle singole operazioni di acquisto al saldo. Con vittoria di spese.

##### IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

Accertato l'inadempimento di parte convenuta alle obbligazioni a suo carico, sia in sede di stipulazione sia in sede di esecuzione dei contratti di compravendita di cui è causa dichiarare la risoluzione dei contratti medesimi per colpa della convenuta e per l'effetto condannarla al rimborso delle somme per tale titolo tutte addebitate sul conto corrente attoreo, con interessi legali dalla data delle singole operazioni di acquisto al saldo. Con vittoria di spese.

##### IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

Accertato che gli ordini d'acquisto sono stati dati dalla sola  non munita di procura scritte come prescritto dall'art. 23

t.u.l.f., dichiarare che gli ordini in questione sono inopponibili a [REDACTED] e conseguentemente condannare la società convenuta al rimborso della metà delle somme tutte addebitate sul conto corrente attoreo per detti investimenti, con interessi legali dalla data delle singole operazioni di acquisto al saldo. Con vittoria di spese.

IN OGNI CASO

accertare e dichiarare che il comportamento della Banca convenuta ha integrato un illecito penale e/o civile e, per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nella somma corrisposta dagli esponenti per i titoli oggetto di causa, oltre interessi e rivalutazione, ed al risarcimento del danno morale e/o biologico ed esistenziale con quantificazione non inferiore ad €.15.000,00 e/o in quell'altra misura ritenuta equa e giusta. Con vittoria di spese.

IN VIA ISTRUTTORIA

## **IL CASO.it**

Ordinare alla convenuta l'esibizione di tutta la documentazione inerenti alle operazioni di investimento per cui è causa (es. contratto di apertura conto corrente, contratti per la negoziazione di valori mobiliari, estratti conto, modulo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, documento attestante l'esperienza in materia finanziaria e propensione al rischio, situazione finanziaria, obiettivi di investimento), informativa sulla perdita (effettiva o potenziale) dell'investimento, nota informativa dell'operazione effettuata e nota integrativa, informativa sui profili di rischio delle specifiche operazioni in contestazione, informativa diretta a prevenire o limitare la perdita in corso, ordini di acquisto FINMEK, ARGENTINA e PARMALAT, Rendicondazione delle operazioni, etc.).

Disporre CTU sui titoli per cui è causa.

Ammettere prova per interpellato e testi sulle circostanze di narrativa premesse le parole "vero che", con riserva di indicare testi.

Ai fini del c. V dell'art. 9 della L. 23.12.1999 n. 488 si dichiara espressamente che il valore del presente procedimento è superiore a Euro 26.000,00 e fino a Euro 52.000,00 e che quindi l'importo del contributo è di €.340,00.

27

- in data 30 novembre 2001, di obbligazioni Parmalat EUR per un controvalore nominale di € 10.000.

Gli attori, dopo una inesatta – come vedremo –ricostruzione in fatto ed una generica – come vedremo –ricostruzione in diritto, chiedono che il Tribunale di Pavia voglia accogliere le seguenti conclusioni:

in via principale

**IL CASO.it**

*accertare e dichiarare la nullità dei contratti di compravendita delle obbligazioni per cui è causa (Argentina nel luglio 1998, per un importo di Lire 20.000.000 pari ad attuali Euro 10.329,14, FINMEK nel dicembre 2001, per un importo di Euro 10.000.000, PARMALAT nel dicembre 2001 per un importo di Euro 10.000,00), oltre alle spese, per difetto di forma scritta e/o per violazione di norme imperative e/o per mancata informativa sul diritto di recesso e/o in conseguenza della inefficacia delle clausole vessatorie e conseguentemente condannare la società convenuta al rimborso delle somme per tale titolo tutte addebitate sul conto corrente attore, con interessi legali dalla data delle singole operazioni di acquisto al saldo, con vittoria di spese;*

in via subordinata

*Disporre l'annullamento dei contratti di compravendita per cui è causa ai sensi dell'art. 1427 e ss. Cc., e per l'effetto condannare la convenuta al rimborso delle somme per tale titolo addebitate sul conto corrente attoreo, con interessi legali dalla data delle singole operazioni di acquisto al saldo. Con vittoria di spese.*

in via ulteriormente subordinata

*Accertato l'inadempimento di parte convenuta alle obbligazioni a suo carico, sia in sede di stipulazione sia in sede di esecuzione dei contratti di compravendita di cui è causa dichiarare la risoluzione dei contratti medesimi per colpa della convenuta e per l'effetto condannarla al rimborso delle somme per tale titolo tutte addebitate sul conto corrente attori, con interessi legali dalla data delle singole operazioni di acquisto al saldo. Con vittoria di spese.*

**in via ulteriormente subordinata**

*Accertato che gli ordini d'acquisto sono stati dati dalla sola ██████████, non munita di procura scritta come prescritto dall'art. 23 del t.u.l.f, dichiarare che gli ordini in questione sono in opponibili a ██████████ e conseguentemente condannare la società convenuta al rimborso della metà delle somme tutte addebitate sul conto corrente attoreo per detti investimenti, con interessi legali dalla data delle singole operazioni di acquisto al saldo, con vittoria di spese.*

**IL CASO.it**

**In ogni caso**

*Accertare e dichiarare che il comportamento della Banca convenuta ha integrato un illecito penale e/o civile e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nella somma corrisposta dagli esponenti per i titoli oggetto di causa, oltre interessi e rivalutazione, ed al risarcimento del danno morale e/o biologico ed esistenziale con quantificazione non inferiore ad Euro 15.000,00 e/o in quell'altra misura ritenuta equa e giusta. Con vittoria di spese.*

Tali domande sono fondate sulla pretesa violazione di diverse norme del T.U. F. tutte genericamente richiamate senza specifici collegamenti ai fatti di cui è causa. A dimostrazione dello strano metodo argomentativo di parte attrice, notiamo sin d'ora come la richiesta istruttoria di esibizione della documentazione -

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ai sensi del D.Lgs. n.5/03 [redacted] e [redacted] convenivano in giudizio [redacted] S.p.A. esponendo le seguenti circostanze:

1. gli attori erano correntisti, da tempo, di [redacted] S.p.A., filiale di Pavia, c.so [redacted] (già Banca [redacted] S.p.A.);
2. il 17.7.1998 [redacted] veniva convocata presso in Banca dal funzionario Sig. [redacted] che consigliava alla [redacted] l'investimento dei risparmi presenti sul c/c n. [redacted] in obbligazioni Argentina, rappresentando la sicurezza e l'elevato interesse dell'investimento;
3. [redacted], dichiarava di riservarsi una successiva migliore valutazione dell'operazione;
4. in precedenza [redacted] aveva effettuato esclusivamente acquisti di obbligazioni italiane;
5. in data 22.7.1998 la banca, in assenza di alcun ordine, effettuava l'operazione di compravendita in contropartita diretta, vendendo agli attori obbligazioni Argentina per un importo di L.20.007.817 (€ 10.333,18), e addebitando sul c/c n.9837045/02 tale costo, oltre a L. 1.809 per bolli;
6. [redacted], avuta notizia dell'operazione in data 30.7.1998 si recava presso gli uffici della Banca e si lamentava con il direttore e con il Sig. [redacted] per l'accaduto;
7. in tale occasione [redacted] veniva rassicurata sulla sicurezza e sull'elevato rendimento dell'investimento in obbligazioni Argentina;
8. nella medesima circostanza, venivano sottoposti alla firma di [redacted] [redacted], in data 30.7.1998, il "contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari" e la "scheda sugli obiettivi di investimento", in assenza di alcuna informazione al riguardo;
9. la banca non forniva alcuna informazione in ordine ai titoli acquistati, nonostante le richieste di parte attrice;

**IL CASO.it**

10. con gli estratti conto del settembre 2003, e, successivamente, con lettera 17.1.2005, venivano comunicati i seguenti estremi del titolo acquistato ISIN XS0088590863 Argentina FR98/05ITL;
11. la crisi della Argentina era già in atto nel 1998 ed era nota alla banca;
12. il funzionario Sig. ██████ veniva sostituito dal Sig. ██████ nei rapporti con gli attori;
13. in data 30.11.2001 la banca, in assenza di alcun ordine di parte attrice, effettuava un altro acquisto per contanti di prodotti finanziari, costituito dal titolo FINMEK INTL 7%, per un controvalore di € 10.020,00; importo addebitato, oltre le spese, sul c/c n. ██████ degli attori;
14. veniva in questo caso fornite rassicurazioni dal funzionario Sig. ██████ in ordine alla sicurezza ed alla elevata redditività dell'investimento;
15. in pari data 30.11.2001 gli attori venivano contattati dal funzionario Sig. ██████, il quale rappresentava loro che era giacente sul conto corrente l'importo di € 40.000,00, ad interesse zero, e che le obbligazioni PARMALAT erano una alternativa ai titoli di Stato, in quanto riconoscevano un interesse più vicino all'inflazione reale rispetto all'inflazione indicata dall'ISTAT;
16. sempre in data 30.11.2001 la banca effettuava un acquisto di obbligazioni PARMALAT per un importo di € 10.095,00, addebitando il costo sul conto corrente degli attori;
17. all'inizio del mese di dicembre 2003, veniva fatta richiesta di vendita dei titoli FINMEK e PARMALAT, ma la vendita veniva sconsigliata dal funzionario Sig. ██████, con riguardo ai titoli FINMEK, con la spiegazione che si trattava di ottimi titoli ormai prossimi alla scadenza, e, con riguardo ai titoli PARMALAT, con l'affermazione che si trattava di titoli che gli esperti del settore stavano acquistando;
18. dopo il default del gruppo PARMALAT gli attori apprendevano dalla stampa che i titoli PARMALAT erano considerati titoli speculativi e ad alto rischio;
19. in data 27.1.2004 veniva richiesto nuovamente al funzionario della banca Sig. ██████ di vendere le obbligazioni FINMEK, sulla base del valore del titolo indicato nell'estratto conto titoli al 31.12.2003, corrispondente ad una valutazione di mercato pari a 88,86;

**IL CASO.it**



20. in tale circostanza il funzionario Sig. ██████ telefonava alla sede di Milano della banca e riferiva che il prezzo di vendita aveva valutazione pari a 36.00;
21. in considerazione del basso valore di vendita ottenibile il funzionario Sig. ██████ consigliava nuovamente di non vendere il titolo, esponendo la propria convinzione che lo stesso, alla scadenza, sarebbe stato pagato con valutazione 100.00;
22. in data 20.10.2004 la banca inviava agli attori una lettera con cui comunicava che FINMEK era stata posta in amministrazione straordinaria;
23. nessun avvertimento era mai stato dato dalla banca circa la possibilità di perdere il capitale investito, tramite l'investimento in obbligazioni;
24. la richiesta, rivolta alla banca prima personalmente, e poi tramite il proprio difensore, di ricevere tutta la documentazione afferente tali investimenti, era sempre stata disattesa dalla convenuta; **IL CASO.it**
25. anche la richiesta di storno delle somme addebitate sul conto corrente degli attori per l'acquisto dei titoli ARGENTINA, FINMEK e PARMALAT, non era stata accolta dalla banca.

Negavano gli attori avere mai conferito alcun ordine per l'acquisto delle obbligazioni Argentina, effettuato dalla Banca in data 22.7.1998 e del titolo FINMEK INTL 7%, effettuato dalla banca in data 30.11.2001.

Affermavano di avere compreso, solo dopo il default del gruppo PARMALAT, ed attraverso la stampa, che i titoli PARMALAT non erano titoli in linea con il proprio profilo di rischio e con la propria esperienza di investimenti.

Chiedevano quindi gli attori:

- in via principale: accertare e dichiarare la nullità dei contratti di compravendita di obbligazioni Argentina, del luglio 1998, per L.20.000.000 (€ 10.329.14), FINMEK, del dicembre 2001, per € 10.000,00, PARMALAT, del dicembre 2001, per € 10.000,00, oltre le spese, per difetto di forma scritta e/o per violazione di norme imperative e/o per mancata informazione sul diritto di recesso, e/o in conseguenza della inefficacia delle clausole vessatorie, e, conseguentemente, condannare la società convenuta al rimborso delle somme addebitate per tali operazioni sul conto corrente di parte attrice, oltre interessi legali dalla data delle singole operazioni di acquisto al saldo;

- in via subordinata: disporre l'annullamento dei contratti di compravendita relativi ai titoli sopra indicati, ai sensi dell'art.1427 e segg. c.c., e, conseguentemente, condannare la convenuta al rimborso delle somme addebitate per tali operazioni sul conto corrente di parte attrice, oltre interessi legali dalla data delle singole operazioni al saldo;
- in via di ulteriore subordine; accertare l'inadempimento di parte convenuta alle obbligazioni a carico di quest'ultima, sia in sede di stipulazione che di esecuzione dei contratti di compravendita dei titoli per cui è causa, e dichiararsi quindi la risoluzione di tali contratti per colpa della convenuta, con condanna della stessa al rimborso delle somme addebitate per tali operazioni sul conto corrente di parte attrice, oltre interessi legali dalla data delle singole operazioni al saldo;

### **IL CASO.it**

- in via di ulteriore subordine: accertare che gli ordini di acquisto erano stati conferiti solo da [REDACTED] Giulia, non munita di procura scritta ai sensi dell'art.23 T.U.L.F., e dichiarare gli ordini di acquisto inopponibili a [REDACTED] Maurizio, e, conseguentemente, condannare la società convenuta al rimborso della metà delle somme addebitate per tali operazioni sul conto corrente degli attori, oltre interessi legali dalla data delle singole operazioni al saldo;
- in ogni caso: accertare e dichiarare che il comportamento della Banca aveva integrato un illecito penale e/o civile e, conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali, consistenti nella somma corrisposta dagli attori per l'acquisto dei titoli per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione, ed oltre al risarcimento del danno morale e/o biologico ed esistenziale, con quantificazione non inferiore ad € 15.000,00, e/o in altra misura ritenuta equa e giusta.

Si costituiva in giudizio [REDACTED], esponendo le seguenti circostanze:

1. in data 5.8.1994 gli attori sottoscrivevano il contratto di negoziazione (doc.2), e, congiuntamente, il contratto di deposito titoli (doc.3);
2. le operazioni di acquisto effettuate dagli attori tramite la Banca erano le seguenti:

- in data 22.7.1998, obbligazioni ARGENTINA EUR 00/03 9%, per un controvalore nominale di € 10.000.00;
  - in data 30.11.2001, obbligazioni FINMEK INTL 7%, per un controvalore nominale di € 10.020,00;
  - in data 30.11.2001, obbligazioni PARMALAT EUR, per un controvalore nominale di € 10.000.00
3. l'operazione di acquisto delle obbligazioni ARGENTINA era richiesto in data 17.7.1998, e successivamente regolato il 22.7.1998;
  4. il secondo contratto era stato sottoposto alla firma di entrambi gli attori solo in conseguenza dell'emanazione del regolamento CONSOB 30 settembre 1997, con sottoscrizione del modulo di informazione sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento;
  5. avevano dichiarato gli attori una situazione finanziaria da 100 a 500 milioni di lire e quale obiettivo la redditività con presenza di rivalutabilità;
  6. gli attori in tale occasione avevano ricevuto il documento sui rischi generali e sottoscritto la relativa dichiarazione lasciata alla banca (doc.4);
  7. gli attori avevano anche acquistato obbligazioni Brazil, Syntethic, Alcatel, Ford, oltre a fondi comuni.

### **IL CASO.it**

Affermava la banca che gli attori avevano regolarmente conferito gli ordini di acquisto dei titoli per cui è causa.

Riteneva la banca che, in ogni caso, l'obbligo di forma scritta degli ordini sussistesse solo in caso di inadeguatezza dell'operazione.

Affermava la banca l'esperienza degli attori nel settore degli investimenti mobiliari.

Negava che non fossero state date informazioni al momento dell'acquisto dei titoli.

Negava la banca l'esistenza di un proprio obbligo informativo in ordine all'andamento dei titoli successivamente all'acquisto.

Negava l'esistenza di un conflitto di interessi.

19

Esponeva quindi l'andamento di mercato dei titoli oggetto di causa, nel periodo di interesse, e le vicende relative ai soggetti emittenti, negando la prevedibilità del default.

Osservava che gli attori avevano inoltre incassato cedole e che i titoli per cui è causa mantenevano un loro valore di mercato.

Con la costituzione in giudizio [redacted], presentava anche istanza di fissazione d'udienza.

In data 23.1.2006 gli attori depositavano istanza ex art.8 co.5° D.L.vo n.5/2003 di declaratoria di inammissibilità dell'istanza di fissazione d'udienza presentata dalla convenuta.

Con provvedimento 25.3.2006 il Presidente del Tribunale designava il Collegio.

Con provvedimento 28.3.2006 il Presidente del Collegio giudicante fissava l'udienza del giorno 5.5.2006 per la comparizione delle parti, con termine sino al 20.4.2006 per la notifica a controparte.

### **IL CASO.it**

All'esito dell'udienza 5.5.2006 il Presidente del Collegio, con provvedimento 5-8.5.2006 dichiarava inammissibile l'istanza di fissazione d'udienza notificata da [redacted] agli attori, concedendo a questi ultimi termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per replicare alla comparsa di costituzione della banca. :

Gli attori notificavano quindi alla convenuta memoria di replica con cui esponevano le seguenti ulteriori circostanze:

1. la banca non aveva mai consegnato agli attori il prospetto sui titoli per cui è causa per non averlo mai ricevuto dalla sede di Milano;
2. il codice ISIN era stato comunicato agli attori dalla banca, solo per le obbligazioni Argentina, e solo con lettera 17.1.2005;
3. Maurizio [redacted] confermava di disconoscere la propria firma sul documento 4 prodotto da parte attrice;
4. le disposizioni contrattuali consentivano gli ordini di acquisto solo in forma scritta o telefonica;
5. il funzionario della banca aveva lasciato intendere che l'acquisto di obbligazioni PARMALAT concerneva la PARMALAT italiana.

Contestavano inoltre gli attori la genericità delle informazioni sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento, nonché sulla propensione al rischio, di cui al relativo documento prodotto dalla banca.

Esponevano quindi gli attori ulteriori considerazioni sulla qualità e sull'andamento dei titoli oggetto di causa, nonché sulle vicende successive ai vari default.

Con memoria di replica [redacted] A. dichiarava di non accettare il contraddittorio su ogni allegazione di parte attrice relativa all'esistenza di un contratto di gestione.

Eccepiva l'inammissibilità della domanda nuova di parte attrice concernente il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Osservava la banca convenuta che il doc.4, la cui sottoscrizione era disconosciuta da Maurizio [redacted] risultava comunque sottoscritto da [redacted] Giulia, e che il doc.4 costituiva comunque semplice ricevuta della consegna del documento sui rischi generali degli investimenti; consegna della quale si dava altresì atto nel contratto prodotto dagli attori (doc.1).

### **IL CASO.it**

Ribadiva [redacted] A. la contestazione in ordine all'allegazione di controparte concernente l'assenza degli ordini di acquisto.

Parte attrice depositava quindi istanza di fissazione d'udienza.

Parte convenuta precisava le proprie conclusioni con nota depositata il 16.11.2007

Veniva quindi designato il giudice relatore con provvedimento 25.9.2006.

Il giudice relatore, con decreto 13.11.2006 ai sensi dell'art.12 co.2° e 3° D.Lgs. 17.1.2003 n.5, fissava l'udienza collegiale, e pronunciava i propri provvedimenti sulle istanze istruttorie delle parti, rilevando, tra l'altro, che parte convenuta non aveva formulato istanza di verifica della firma disconosciuta da Maurizio [redacted].

All'udienza del giorno 5.12.2006 il collegio modificava il decreto del giudice relatore, delegava il Giudice relatore all'assunzione delle prove ammesse, e fissava l'udienza del giorno 12.4.2007 per l'attività istruttorie.

All'esito delle udienze istruttorie dei giorni 12.4.2007, 21.11.2007, 25.2.2008, 24.9.2008, veniva fissata l'udienza del giorno 12.12.2008 innanzi al Collegio per la discussione.

All'udienza del giorno 12.12.2008, all'esito della discussione, il Tribunale pronunciava ordinanza con la quale differiva la decisione entro trenta giorni dall'udienza medesima, mediante deposito in Cancelleria della sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda principale di parte attrice è fondata in ordine alla nullità degli ordini di acquisto per mancanza di forma.

Occorre premettere <sup>il</sup> rapporto fra la banca e gli attori, concernente la negoziazione di titoli, trova il suo originario fondamento nel contratto 5.8.1994 (doc.2 di parte convenuta), poi sostituito dal nuovo contratto in seguito alle nuove disposizioni CONSOB.

### **IL CASO.it**

Per quanto concerne gli ordini di acquisto oggetto di causa, parte attrice ha principalmente negato, nella propria difesa, l'esistenza stessa degli ordini, ma ha anche indicato – apparentemente senza escluderla – la possibilità che tali ordini fossero stati dati “fuori dai locali della banca” (v. dichiarazione della difesa di parte attrice pag.13 rigo 15° della memoria di replica dep.29.6.2006).

A fronte di tali dichiarazioni – che di per sé non possono ritenersi avere valore confessorio dell'avvenuto conferimento di ordini telefonici – nessuna prova è stata offerta dalla banca, pur all'esito dell'acquisizione delle prove documentali e testimoniali, in ordine all'esistenza di ordini scritti o telefonici relativi agli acquisti dei titoli per cui è causa.

La mancanza di ordine scritto o telefonico comporta la nullità dell'ordine di acquisto, non essendo condivisibile la prospettazione della banca in ordine alla eseguibilità di meri ordini verbali d'acquisto.

La nullità discende dal disposto dell'art.23 D. Lgs. 24.2.1998 n.58.

La norma deve ritenersi riferibile ai singoli ordini di acquisto in quanto applicabile ai singoli “servizi di investimento”, come più volte ritenuto dalla giurisprudenza.

Alla ritenuta nullità degli ordini di acquisto deve seguire la condanna della banca alla restituzione delle somme a suo tempo pagate dagli autori per le operazioni di acquisto dei titoli.

*16*

Su tali somme saranno dovuti gli interessi legali dal momento dei singoli esborsi.

Nessun danno ulteriore risulta provato in causa dagli attori dovendo pertanto essere respinte le altre domande di risarcimento svolte dagli stessi.

La nullità degli ordini comporta inoltre l'obbligo, in capo agli attori, di restituzione alla banca dei titoli dagli stessi detenuti e delle relative cedole incassate, a nulla rilevando al riguardo la circostanza che la banca abbia agito come mero intermediario, poiché, in conseguenza della nullità degli ordini, gli acquisti dei titoli devono ritenersi essersi comunque consolidati in capo alla banca che ha effettuato il negozio.

### **IL CASO.it**

Nulla peraltro può essere disposto al riguardo con la presente sentenza non avendo la banca svolto alcuna specifica domanda sul punto.

Le spese seguono la soccombenza della banca convenuta e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando:

- **dichiara** la nullità degli acquisti di obbligazioni per cui è causa, Argentina, per € 10.329,14, Finmek, per € 10.000,00, e Parmalat, per € 10.000,00, per mancanza di forma dei relativi ordini;
- **condanna**, conseguentemente, la convenuta [REDACTED] S.p.A. a rimborsare agli attori tutte le somme addebitate agli stessi per l'acquisto di tali titoli, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti;
- **condanna** parte convenuta [REDACTED] S.p.A. alla rifusione delle spese di giudizio a favore degli attori che si liquidano in € 9.137,50 (di cui € 700,00 per spese, € 2.500,00 per diritti, € 5.000,00 per onorari, € 937,50 per rimborso spese generali) oltre IVA e CPA.
- **rigetta** ogni diversa domanda.

Così deciso in Pavia il giorno 12 dicembre 2008.

Il Presidente  
Dott.ssa Erminia Lombardi

IL CANCELLIERE  
Giovanni Alberti

Il Giudice estensore  
Dott. Stefano Tarantola

DEPOSITATA  
CANCELLERIA  
IL GIORNO 12 DICEMBRE 2008  
DOTT. TARANTOLA